



Comunicato Ufficiale n. 53 del 23/11/2021 Stagione Sportiva 2021/2022

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Delibere della Corte Sportiva d'Appello Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: crlnnd.sardegna01@figc.it

PEC COMITATO REGIONALE: crlnnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@figc.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@figc.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@figc.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@figc.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@figc.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Delibere della Corte Sportiva d'Appello Territoriale

MOTIVI – udienza del 22.11.2021

Reclamo proposto da: A.S.D Segariu

Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 45 del C.R. Sardegna del 11.11.2021

Gara: Senorbì - Segariu del 07.11.2021

Campionato: Seconda Categoria

La società ASD Segariu, ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 45 del 11 novembre 2021, in relazione alla partita Pol. Senorbì vs ASD Segariu, disputata in data 7 novembre 2021, decisione con la quale il calciatore Martino Garau è stato squalificato per quattro gare effettive perché “dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, lanciava il pallone in direzione dell’arbitro colpendolo. Lo stesso al termine dell’incontro si scusava con il direttore di gara per l’accaduto”.

La società reclamante non è comparsa.

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello

letti gli atti;

rilevato che con l'impugnazione la società reclamante chiede una congrua riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo sostenendo che il gesto del calciatore debba essere considerato quale un gesto di stizza, non connotato dall'intenzionalità di colpire il direttore di gara;

ritenuto che il reclamo sia infondato in quanto la condotta del calciatore così come accertata dal direttore di gara e valutata dal Giudice Sportivo costituisce certamente una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, tanto che è pacifico che essa sia stata posta in essere all'esito della rete segnata dagli avversari su calcio di rigore che aveva provocato “vivaci proteste” da parte dei giocatori del Segariu, sicché essa si configura come una manifestazione plateale di disapprovazione dell'operato del direttore di gara;

ritenuto che l'aver colpito l'arbitro con il pallone – circostanza questa per la quale ha fede privilegiata il referto del direttore di gara, che ha lamentato anche dolore al collo e alla testa e che in ogni caso può ritenersi provata dalla circostanza che il giocatore poi si sia recato nello spogliatoio dell'arbitro per chiedere scusa per l'accaduto, evento questo che sarebbe privo di significato ove, come invece contraddittoriamente affermato nel reclamo, il giocatore non avesse colpito l'arbitro con il pallone – integri anche i presupposti del 'contatto fisico' di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) c.g.s.;

ritenuto, pertanto, che la sanzione comminata sia congrua e pari al minimo previsto per la fattispecie addebitata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo della ASD Segariu e dispone l'incameramento del contributo versato.

MOTIVI – udienza del 22.11.2021

Reclamo proposto da: calciatore Salis Simone (Cannonau Jerzu Picchi) a titolo personale

Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 41 del C.R. Sardegna del 04.11.2021

Gara: Tuttavista Galtellì - Cannonau Jerzu Picchi del 31.10.2021

Campionato: Prima Categoria

Il Sig. Salis Simone, tesserato con la Società Cannonau Jerzu Picchi, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 41 del 4 novembre 2021, in relazione alla partita Tuttavista Galtellì vs Cannonau Jerzu Picchi, disputata in data 31 ottobre 2021, decisione con la quale il reclamante è stato

squalificato per otto gare effettive.

Non sono comparsi né il reclamante né la Società di appartenenza, e non sono state inviate ulteriori memorie difensive.

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello, letti gli atti, rileva che il reclamo non è stato tempestivamente preannunciato, in violazione dell'art. 76 comma II C.G.S. Oltre ciò, il suddetto è stato depositato con PEC solo in data 15 novembre 2021, ossia ben oltre il termine di cui all'art. 76 comma III C.G.S.

Per questi motivi, attesa la perentorietà del termine, espressamente prevista dalla disposizione da ultima citata,

**la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,
dichiara l'inammissibilità del reclamo e dispone l'incameramento del contributo versato.**

Il Segretario A.Madau	Il Presidente G.Cadoni
--	---

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 23 novembre 2021